



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

Prot. n. DCPST/A4/RS/250

Roma, 24 gennaio 2007

Alle Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - LORO SEDI

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco - LORO SEDI

e, per conoscenza:

Alle Prefetture – U.T.G.

– LORO SEDI

OGGETTO: D.Lgs.334/99. Rinnovo Certificato di Prevenzione Incendi – Chiarimenti.

In relazione ad alcune richieste di chiarimento pervenute a questo Dipartimento in materia di rinnovo del certificato di prevenzione incendi per attività industriali a rischio di incidente rilevante, si rappresenta quanto segue.

Il D.M.19 marzo 2001 è stato emanato in ottemperanza di quanto previsto dall'art.26, comma 2, del D.Lgs.334/99 per stabilire le procedure semplificate di prevenzione incendi afferenti gli stabilimenti soggetti a presentazione del rapporto di sicurezza.

L'art.5 di tale decreto definisce, in particolare, la procedura relativa al rinnovo del certificato di prevenzione incendi subordinandola alla conclusione del procedimento di valutazione del rapporto di sicurezza aggiornato da effettuarsi nei tempi e nei modi individuati dall'art.21, comma 1, del D.Lgs.334/99, come, peraltro, precisato nella nota Prot.n. DCPST/A4/RS/3000 del 15 novembre 2005.

Si sottolinea che il riesame quinquennale del rapporto di sicurezza, anche se non comportante modifica del rapporto stesso (cfr.D.Lgs.334/99, art.8, comma 8), riveste interesse oltre che ai fini della prevenzione incendi, anche a quelli della pianificazione territoriale e di emergenza.

In tal senso, il CTR è chiamato a verificare che il gestore abbia correttamente provveduto all'aggiornamento della documentazione, anche con riferimento alle novità introdotte dal D.Lgs.238/05, e deve comunicare gli esiti a tutti i soggetti destinatari per i provvedimenti di specifica competenza.

Si ricorda che, qualora siano state realizzate modifiche non comportanti aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del D.M. 9 agosto 2000, *il gestore degli stabilimenti di cui agli art.6 e 8 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.334, deve comunque tenere conto delle modifiche delle attività in occasione dell'aggiornamento biennale del documento che definisce la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (.), nonché, (.) in occasione dell'aggiornamento quinquennale del rapporto di sicurezza ai sensi della lettera a) del comma 7 dell'art.8 del medesimo decreto. Ed ancora: il gestore, contestualmente alla realizzazione delle modifiche (.), deve comunque aggiornare la scheda di informazione di cui all'allegato V del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.334.(cfr. D.M. 9 agosto 2000, art.4)*



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

Risulta evidente che, nel caso in cui la situazione dello stabilimento non sia mutata rispetto a quella presentata nel precedente rapporto di sicurezza ed il gestore presenti una dichiarazione in tal senso, il procedimento valutativo può svolgersi in tempi celeri attraverso un impegno congiunto ed opportunamente pianificato di tutte le strutture territoriali coinvolte.

A tale proposito, si confida nella fattiva presenza nell'ambito dei lavori del CTR del Comandante Provinciale VF territorialmente competente, il quale, nel caso in cui debba essere rinnovato il certificato di prevenzione incendi, potrà favorire la nomina della commissione per gli accertamenti sopralluogo, comunicando tempestivamente al Comitato stesso l'avvenuto adempimento, da parte del gestore, di quanto stabilito dal comma 1, dell'art.5 del D.M. 19 marzo 2001.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
DIRIGENTE GENERALE – CAPO DEL C.N.VV.F.
(MAZZINI)